FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonio Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIATORE PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gianvito Plasmati e, per l'effetto, conferma la delibera impugnata. Pone a carico della parte soccombente le spese peritali. Dispone trasmettersi tutti gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 2) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DEPOSITATO DAL CALCIATORE DI STANI FILIPPO IN DATA 1.3.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE LANGELLA PAOLO LA SOMMA DI € 14.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (Delibera della Commissione Accordi Economici Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)
- La C.G.F. rinvia su istanza di parte, il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.S.D. Grottammare Calcio di Grottammare (Ascoli Piceno). Fissa per il prosieguo l'udienza al 4.4.2011 ore 13.30.

4) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

In riserva.

5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.r.I. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25.5.2010 CON IL CALCIATORE SCARTOZZI DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonio Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 6) RICORSO DELLA S.S. SOMMESE CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARZIO FRANCO ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 17/D del 27.1.2011)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Sommese Calcio di Somma Lombardo (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 7) RICORSO DEI SIGG.RI LAGO ADRIANO E PASSUELLO FEDERICA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGO ALBERTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. NOVE STEFANI CONSULTING (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai sigg.ri Adriano Lago e Federica Passuello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 8) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20.10.2009 CON IL CALCIATORE CAPONE ANDREA, RELATIVAMENTE ALLA PARTE AFFERENTE LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 9) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LE SANZIONI:
 - DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1
 - DELL'AMMENDA DI €3.000.00

INFLITTE AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI ASCRITTE CON NOTA N. 4134/654PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Piccioli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI – NOTA N. 4133/1025PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Piccioli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 21 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete